TRIBUNALE DI PAVIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Prima Civile UFFICIO CONCORSUALE

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 154-1/2023

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

Presidente Giudice relatore Giudice

sentito il giudice relatore;

visto il ricorso proposto in data 27-07-2023

da

-debitrice ricorrente-

e con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto applicabile l'art. 39 CCII e considerata d'unque completa, alla luce della suddetta norma, l'allegazione documentale depositata dall'istante a corredo del ricorso principale;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

visto l'art. 270 CCII;

ritenuto che la ricorrente rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata, in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, "debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza":

PQM

- nomina, quale giudice delegato alla procedura, la
- nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII, il
- 3. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche l'elenco dei creditori;
- 4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
- ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 7. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore, alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, a subentrare nell'esecuzione individuale già pendente:



procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il tribunale di Pavia, rilevato che l'immobile è già stato venduto;

- 8. determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia (composta da tre persone compresa la ricorrente) ad eccezione della somma di € 450,00 da versare con cadenza mensile, che dovrà essere messa a disposizione della procedura per i prossimi tre anni fino al completamento della procedura;
- ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
- precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
- 12. precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
- 13. invita il liquidatore a riconoscere, visto l'art. 277, co. 2, CCII, nella predisposizione del progetto di stato passivo, la prededuzione al difensore del ricorrente, applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 procedimento per la volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo dal debitore a disposizione della procedura;
- 14. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera e al termine presentare l'istanza per la chiusura della procedura;
- raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- 16. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (procedure in materia di sovraindebitamento).

À cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione

Il Giudice relatore

Il Presidente

Si comunichi. Pavia, 14/09/2023

